

Circolare di Studio N° 002/2022
20 Gennaio 2022



Nuovo Limite all'Utilizzo del Denaro Contante in Vigore dal 1° Gennaio 2022

Via Mameli 50
21040 Morazzone (VA)
C.F. FRGMNL67H64L682Z
P.IVA 02153460122
Tel. +39 0332 873184
Fax +39 0332 464731
www.studiofurigo.it
info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che dall'1.1.2022 **è operativo il nuovo limite di 999,99 euro** (soglia di 1.000,00 euro) **per i pagamenti in contante** e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento **sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati.**

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di **allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari**, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante **è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell'apposito registro).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, **per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.** Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro (il minimo edittale di 1.000 euro trova applicazione proprio a decorrere dal 01.01.2022).

Si tenga presente, infine, che per le **operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri**, resta applicabile **il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.**

La Circolare è composta da N° 7 pagine inclusa la presente

Premessa

A partire dall'1.1.2022 il limite all'utilizzo del denaro contante **si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro** (soglia di 2.000,00 euro) **a 999,99 euro** (soglia di 1.000,00 euro)

Osserva

Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale **sarà pari a 1.000,00 euro.**

Si completa, così, una **progressiva riduzione della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante** che, a partire da quella di 3.000,00 euro, ha previsto **un passaggio intermedio**, che ha avuto inizio l'1.7.2020 e che **si concluderà con la fine dell'anno, connotato dalla soglia di 2.000,00 euro** (e, quindi, dal limite all'utilizzo del denaro contante di 1.999,99 euro). Dall'inizio del 2022, invece, come detto, **la soglia sarà pari a 1.000,00 euro ed il limite sarà di 999,99 euro.**

Osserva

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante **è esclusa per l'attività svolta dai cambiavalute.** Per tale attività, a decorrere dall'1.1.2022, **sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.**

Per le operazioni effettuate nei **confronti di turisti stranieri**, resta applicabile il regime di deroga che consente **l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro**, nel rispetto delle previste condizioni.

Limiti all'utilizzo del denaro contante

Il divieto di **utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro**, dall'1.1.2022, riguarda il **trasferimento di denaro contante** (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Osserva

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato **con più pagamenti inferiori alla soglia** che appaiono "artificialmente frazionati".

Per tali trasferimenti **è necessario ricorrere a banche**, Poste italiane S.p.a., istituti di **moneta elettronica e istituti di pagamento.**

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il **socio e la società** di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- **legale rappresentante** e socio;
- due **società aventi lo stesso amministratore**;
- una **ditta individuale ed una società**, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per **acquisti o vendite**, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o **per il pagamento dei dividendi**.

Per operazione frazionata si intende **un'operazione unitaria sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un **circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni**; ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata **quando ricorrano elementi per ritenerla tale**.

Conseguenze sanzionatorie

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, **la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro**.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, **è stato previsto**, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, **il minimo edittale di 2.000,00 euro**. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale **sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro**

Per le violazioni che riguardano **importi superiori a 250.000,00 euro**, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante **è applicabile l'istituto dell'oblazione**, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il **minimo della sanzione edittale**, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, **entro il termine di 60 giorni** "dalla contestazione immediata" o, se questa non vi è stata, **dalla notificazione degli estremi della violazione**.

Osserva

Tale facoltà **non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione** il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del "termine previsto per l'impugnazione" del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente **il pagamento della sanzione in misura ridotta**. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata.

Osserva

L'applicazione della sanzione in **misura ridotta non è ammessa** qualora il destinatario del decreto sanzionatorio **si sia già avvalso**, nei 5 anni precedenti, **della stessa facoltà**.

Novità in ordine all'attività di cambiavalute

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è **esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell'apposito registro).

Osserva

A decorrere dall'1.1.2022, infatti, per tale attività è **ripristinata la soglia di 3.000,00 euro**.

Posizione dei professionisti

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano **rilevanti conseguenze per i professionisti**. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti **non potranno essere incassate**, in contanti, **in un'unica soluzione**.

Osserva

Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, **a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite**, è possibile **accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra**, purché il trasferimento in **contanti sia inferiore alla soglia** oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) **le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante** delle quali **acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività**.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è **un'operazione di trasferimento** segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall'1.1.2022, commetterà l'illecito in questione, **nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio** che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane **pari a 3.000,00 euro**.

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000,00 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000,00 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2021	2.000,00 euro
Dall'1.1.2022	1.000,00 euro

Assegni bancari, postali e circolari

La novità ricordata tende ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella **prevista per gli assegni bancari**, postali e circolari, nonché per vaglia postali e cambiari.

È, infatti, **fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari**, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari **devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario** e la clausola di non trasferibilità.

Operazioni effettuate nei confronti dei turisti stranieri

I turisti stranieri possono effettuare **acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro**.

L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante **per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro**, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, **effettuati:**

- da **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana** e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- presso i **commercianti al minuto**, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione **si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE)** o allo Spazio economico europeo (SEE).

Condizioni per la deroga

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il **cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:**

- invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita **comunicazione preventiva di adesione** alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- **identifichi il cliente straniero** (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest'ultimo un'**autocertificazione**, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, **attestante il fatto di non essere cittadino italiano**, nonché il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato** (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, **è quindi applicabile:**

- in relazione all'anno 2021, per operazioni di importo pari o superiore **a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;**
- dall'1.1.2022, per operazioni di importo **pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.**

Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore al limite generale

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e **turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga** al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, **comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate:**

- entro il **10 aprile dell'anno successivo**, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- ovvero **entro il 20 aprile dell'anno successivo**, da parte degli altri soggetti.

Obbligo di Pos

I soggetti che effettuano **l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, anche professionali, **sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"**; tale

obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

Osserva

L'art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "collegato alla legge di bilancio 2020") aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la **"mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento**, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione **per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento**. Tale previsione era stata soppressa in sede di conversione in legge.

La medesima sanzione è ora riproposta nel DL 6.11.2021 n. 152, come modificato in sede di conversione in legge, con il quale sono state emanate disposizioni urgenti **per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

La previsione sanzionatoria sarà, peraltro, **operativa dall'1.1.2023**

Fine della Circolare N° 002/2022